

PROCEDURA APERTA per l'affidamento della fornitura da grossisti di specialità medicinali, medicinali equivalenti, farmaci da banco, prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici per le farmacie AGECE. CIG LOTTO 1: 889688341C, LOTTO 2: 8896916F54.

F.A.Q. – Aggiornamento del 19 ottobre 2021

QUESITO n.6

Relativamente alla ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo delle prestazioni così come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, si osserva che trattandosi di contratto di fornitura di farmaci sembrerebbe mancare ogni presupposto per l'applicazione della norma di legge di cui all'art. 30, co. 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la ritenuta dello 0,50% e, più in generale, per l'applicazione di tale ritenuta. La previsione di tale ritenuta trova infatti ragione di applicazione solo nell'ambito di contratti di durata e solo quando prevedano pagamenti progressivi per prestazioni soggette a verifica al termine del contratto, al fine di garantire la regolarità contributiva, ma nessuna di tali condizioni trova applicazione nel caso di specie.

La fornitura di farmaci non può qualificarsi in alcun modo come contratto di durata, dal momento che all'esito dell'aggiudicazione viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture/vendite, che si esauriscono con un unico adempimento – la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati – rispetto a cui è dovuto, di volta in volta nei termini previsti dal Capitolato, il pagamento integrale del relativo corrispettivo.

RISPOSTA n.6

La ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, ha la funzione di garantire la regolarità contributiva e va operata per tutti i contratti di servizi e fornitura in forma continuata o periodica, come quello che verrà stipulato nel caso di specie.

Pertanto, se ne conferma la corretta previsione contrattuale.

QUESITO n.7

Si chiede di conoscere la modalità di calcolo della fideiussione definitiva, salvo le riduzioni previste dall'art. 93 del Codice Appalti:

a) pari al 10% del valore di appalto;

b) tenendo conto del ribasso applicato ai fini dell'aggiudicazione, e quindi come previsto dall'art. 103 del D.lgs. n.50/2016 comma 1: in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% ma fino al 20% con un incremento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% oppure in caso di ribasso d'asta superiore al 20% con un incremento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

In caso di applicazione della modalità di calcolo di cui al punto b), si richiede di definire se il ribasso d'asta considerato sarà soltanto l'extra sconto rispetto alla percentuale di ribasso a base di gara di cui alla tabella alla pag. 24 del Disciplinare oppure verrà preso in considerazione lo sconto medio offerto dall'operatore economico aggiudicatario.

RISPOSTA n.7

La percentuale da applicare al valore contrattuale per determinare l'importo della cauzione definitiva sarà determinata tenendo conto della differenza tra la percentuale di ribasso posta

a base di gara e la percentuale offerta per ciascun prodotto e conformemente a quanto previsto dall'art. 103 co. 1 del D.Lgs 50/2016.

QUESITO n.8

Si chiede di indicare le eventuali spese di Tesoreria che il Committente potrebbe ribaltare sull'aggiudicatario per il pagamento delle fatture elettroniche inviate tramite SDI.

RISPOSTA n.8

Il pagamento delle fatture elettroniche tramite SDI verrà effettuato senza decurtazione di spese di tesoreria.

QUESITO n.9

In riferimento all'art.16 del Disciplinare di gara pag. 22 "CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE - STEP 2 - BUSTA OFFERTA TECNICA, in cui è indicato che l'OE non deve inserire alcuna documentazione, si segnala che la piattaforma Sintel, dopo il caricamento della documentazione amministrativa, non consente di andare avanti per inserire l'offerta economica, ma è richiesto l'inserimento della Busta Tecnica (si allega screenshot della Piattaforma Sintel).

Si chiede dunque un intervento per consentire di bypassare l'offerta tecnica al momento considerata dalla piattaforma come obbligatoria per procedere al passo successivo. Nel caso quanto sopra richiesto non fosse possibile, si chiede l'indicazione dei codici AIC che l'OE deve inserire per poter accedere al successivo Step relativo alla presentazione dell'Offerta Economica.

RISPOSTA n.9

Diversamente da quanto riportato al paragrafo 16 del disciplinare di gara e per problemi di carattere tecnico della piattaforma SINTEL, è necessario che l'Operatore Economico compili tutti i campi RISPOSTA con "1".

Al termine di tali inserimenti, si invita a cliccare "Avanti" in basso a destra.

Quanto sopra al solo fine di poter accedere alla successiva "BUSTA OFFERTA ECONOMICA".

QUESITO n.10

Si chiede se, fermo restando che la cartella in formato .zip debba contenere al suo interno i file firmati digitalmente, qualora fosse necessario presentare più di un file, la SA possa considerare corretta la presentazione da parte dell'OE della cartella .zip non firmata digitalmente sulla piattaforma Sintel e precisamente allo Step 1 - Busta Documentazione Amministrativa.

RISPOSTA n.10

Per la documentazione amministrativa obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'eventuale inserimento della cartella .zip può essere effettuato solamente previa apposizione di firma anche sulla cartella .zip.

QUESITO n.11

In riferimento allo Step 3 – Busta Offerta Economica la piattaforma Sintel indica: "Soglia percentuale: 44,41392%". Si chiede indicazione del significato di tale campo.

RISPOSTA n.11

Il campo soglia percentuale 44,41392% indica la media ponderale data dalle singole percentuali soglia definite per i sublotto/categorie di prodotti e viene calcolata automaticamente dalla piattaforma Sintel.

Qualora la percentuale offerta da un concorrente – in riferimento ad un singolo sublotto/categoria di prodotti – sia più bassa rispetto a 44,41392, l'Operatore Economico riceverà un alert indicante l'inserimento sottosoglia, ma sarà in ogni caso possibile procedere con l'invio dell'offerta.

Ai fini dell'offerta prevalgono, infatti, le soglie percentuali minime poste a base di gara e indicate in riferimento a ciascun sublotto/categoria di prodotti.

QUESITO n.12

Si chiede se, previo accordo con i Direttori di Farmacia, le consegne possano avvenire in tempi diversi rispetto a quelli indicati.

RISPOSTA n.12

Le consegne sono organizzate per poter dare il miglior servizio al cliente. La risposta affermativa a tale quesito potrà in caso essere valutata solo in fase di esecuzione del contratto ed esclusivamente in accordo con il DEC e con i direttori di farmacia.

QUESITO n.13

In riferimento al CSDP Lotto n. 1 e Lotto n. 2 Capitolo 1 - Parte Amministrativa e precisamente all'art. 1.7 AGGIORNAMENTO PREZZI, si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale l'indicazione del giorno 26 gennaio e del 26 luglio possano essere considerati un refuso e che tale data possa essere anticipata ad esempio al 15 di gennaio e al 15 di luglio di ogni anno; si consideri che quattro giorni, per l'entrata in vigore del listino, possono risultare stringenti ai fini dell'aggiornamento dei prezzi IMS, non essendo una procedura automatizzabile da parte dell'OE.

RISPOSTA n.13

La Stazione Appaltante si rende disponibile ad anticipare l'estrazione del listino IMS, esclusivamente se entrambi OE aggiudicatari concordino.

QUESITO n.14

Si chiede se la Stazione Appaltante possa fornire il listino IMS depurato dei prodotti con prezzo Federfarma.

RISPOSTA n.14

Il listino IMS risulta completo di ogni prodotto in quanto, la validità dello stesso è definita per un periodo di sei mesi. In tale periodo i prezzi al pubblico registrati in banca dati Farmadati possono subire variazioni e cancellazioni. Per tale motivo l'estrazione risulta completa di ogni prodotto con prezzo al pubblico IMS.

QUESITO n.15

In riferimento al CSDP Lotto n. 1 e Lotto n. 2 Capitolo 1 – Parte Amministrativa - art. 1.15 Penali e precisamente al seguente capoverso : "Mancanti: in caso di indisponibilità di uno o più prodotti all'atto dell'ordine, la Farmacia provvederà il giorno stesso all'acquisto dei prodotti reperibili su libero mercato, imputando all'Appaltatore il maggior costo rilevato dallo scarico del DDT elettronico, con esclusione dei prodotti presenti nella lista medicinali carenti pubblicata periodicamente da AIFA.....", si chiede se tale previsione possa considerarsi un rifiuto, in quanto pone a carico dell'OE un eccessivo aggravio e rischio in quanto la disponibilità dei prodotti dipende da tutta la filiera del settore. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando esclusivamente sull'OE aggiudicatario e creando uno sbilanciamento del rapporto. Si auspica, pertanto, di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci.

RISPOSTA n.15

La previsione non costituisce rifiuto.

Ai sensi dell'art.1.5 del CSDP l'Appaltatore è responsabile verso AGECE dell'esatta e puntuale realizzazione della fornitura oggetto dell'appalto.

Pertanto, come indicato dal richiamato art.1.15 del CSDP, qualora si verificassero da parte dell'Appaltatore inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad AGECE o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, AGECE si riserva la facoltà di applicare le penali previste.

QUESITO n.16

In riferimento al CSDP Lotto n. 1 e Lotto n. 2 Capitolo 1 - Parte Amministrativa -art. 1.3 Fatturazione e Pagamenti e precisamente al punto 12 di seguito indicato: "Nel caso in cui l'Appaltatore intrattenesse altri rapporti economici con AGECE, quali a titolo esemplificativo servizio di Transfer Order per conto di altre aziende, è tenuto ad emettere fatture separate per tali servizi/forniture, che in ogni caso saranno soggette a tracciabilità con differenti CIG e andranno inviate al singolo codice univoco di farmacia", si chiede se possa considerarsi assolta la prescrizione di cui sopra trasmettendo la fatturazione mediante il tracciato xml previsto dalla Pubblica Amministrazione ed emettendo le fatture entro la fine dello stesso mese di consegna, trattandosi di condizioni extra gara.

RISPOSTA n.16

Sì.

QUESITO n.17

In riferimento alla piattaforma Sintel Step 3 Busta Offerta Economica si chiede cortesemente se sia corretto che i pesi attribuiti alle singole categorie merceologiche

risultino valorizzati alla 2° cifra decimale, anziché alla 3°, e, per tale motivo, la somma degli stessi sia pari a 99,99% anziché al 100%.

Si segnala anche che il peso assegnato alla categoria merceologica "Farmaco generico classe C (con obbligo di ricetta, otc, sop,)" sulla piattaforma è pari a 0,94%, mentre nei documenti di gara è pari a 0,945%.

RISPOSTA n.17

In piattaforma sono stati inseriti i pesi ponderali con tre cifre decimali esattamente come riportato nel disciplinare di gara.

Gli stessi vengono tuttavia esposti in SINTEL - in sola visualizzazione - in forma arrotondata alla seconda cifra decimale.

SINTEL in ogni caso effettua i calcoli usando cinque cifre decimali pur essendo talvolta esposte arrotondate a due cifre decimali.

In ogni caso si rimanda a quanto previsto al paragrafo 19 del disciplinare di gara che si riporta testualmente:

"Si precisa che ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma."

QUESITO n.18

Con riferimento alla richiesta prevista nel CSA art 1.3: "In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% così come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016" si chiede se sia corretta l'interpretazione in base alla quale, trattandosi di contratto di fornitura di farmaci, manca evidentemente ogni presupposto per l'applicazione della norma di legge di cui all'art. 30, co. 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che prevede la ritenuta dello 0,50%. La previsione di tale ritenuta trova infatti ragione di applicazione solo nell'ambito di contratti di durata e solo quando prevedano pagamenti progressivi per prestazioni soggette a verifica al termine del contratto, al fine di garantire la regolarità contributiva, ma nessuna di tali condizioni trova applicazione nel caso di specie. La fornitura di farmaci non può qualificarsi in alcun modo come contratto di durata, dal momento che all'esito dell'aggiudicazione viene stipulato un contratto che disciplina singole ed autonome forniture/vendite, che si esauriscono con un unico adempimento - la consegna dei farmaci di volta in volta ordinati - rispetto a cui è dovuto, di volta in volta nei termini previsti dal Capitolato, il pagamento integrale del relativo corrispettivo.

RISPOSTA n.18

Si veda la risposta al quesito n.6.

QUESITO n.19

Con riferimento alla richiesta prevista nel CSA art 1,15: "È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ad una nuova corretta consegna della merce alle farmacie nel minor tempo possibile. Resta inteso che la merce non vendibile dovrà essere ritirata e sarà

accompagnata da regolare documento di trasporto con il dettaglio del prodotto e relativa motivazione di reso; a tale ddt seguirà nota di accredito da parte dell'Appaltatore" si chiede cosa si intenda per merce non vendibile. Si consideri che non è possibile effettuare il ritiro di merce scaduta o avariata in quanto si tratterebbe di attività di gestione rifiuti non autorizzata ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/06.

RISPOSTA n.19

In riferimento all'esempio riportato, il produttore della merce scaduta non risulta essere la farmacia ma l'OE; con merce invendibile si considerano i prodotti che risultino tali dalla banca dati nazionale Farmadati (es. non in commercio), scaduti o danneggiati al momento della consegna.

QUESITO n.20

Si chiede conferma del fatto che gli sconti presentati in sede di offerta dagli Operatori Economici aggiudicatari dell'appalto siano da applicare alla categoria merceologica da Banca dati Federfarma.

Si chiede altresì gentile conferma se la dicitura della tabella a pag. 24 art.18 del disciplinare "Tipologia di Prodotto" sia da leggersi come "Categoria Merceologica" nel rispetto di tutte le previsioni inerenti ai criteri di aggiudicazione previsti da medesimo articolo.

RISPOSTA n.20

Per la corretta interpretazione di Tipologia di Prodotto è necessario fare riferimento alla banca dati Farmadati.

QUESITO n.21

Con riferimento alla previsione del disciplinare di gara art. 18 "*..per i farmaci veterinari, le specialità medicinali di classe A, i farmaci generici di classe A, i farmaci ospedalieri, le specialità medicinali di classe C e i farmaci generici di classe C con obbligo di ricetta, la percentuale di sconto si intende offerta sui prezzi al pubblico IVA esclusa registrati al Ministero della Salute...*" si chiede se sia corretta l'interpretazione in base alla quale, per tali prodotti, la percentuale di sconto si intende offerta sui prezzi al pubblico IVA esclusa della Banca dati Federfarma.

RISPOSTA n.21

Sì.

QUESITO n.22

Per la partecipazione alla presente gara si chiede conferma che sia sufficiente la sottoscrizione con firma digitale senza la marcatura temporale e che dall'estensione del file che viene generato dopo l'apposizione della firma debba essere .PDF.p7m.

RISPOSTA n.22

Si conferma la correttezza della sola apposizione della firma digitale su file formato .pdf, che in conseguenza alla sottoscrizione digitale porteranno l'estensione pdf.p7m.

Per completezza si veda anche la risposta alla FAQ n.10.

QUESITO n.23

A seguito ricevimento della risposta al quesito relativo alla richiesta di fornire prodotti con data di scadenza non inferiore a 4 mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, si segnala che l'impostazione richiesta, seppure auspicata, potrebbe non essere sempre soddisfatta dal mercato. Si ricorda che la validità dei prodotti dipende da tutta la filiera distributiva e le penalità sulla scadenza dei prodotti oltre all'eventuale risarcimento dei danni generano un eccessivo rischio sull'OE. Tale clausola contravviene al principio di proporzionalità gravando eccessivamente solo sull'aggiudicatario. Si auspica pertanto di riuscire a realizzare una collaborazione adeguata agli scopi perseguiti e finalizzata alla realizzazione degli interessi reciproci, consentendo, altresì, alle farmacie di fornire tempestivamente al cliente/utente la migliore soluzione disponibile sul mercato.

RISPOSTA n.23

Si ribadisce la precisa scelta aziendale che i prodotti abbiano al momento della consegna una data di scadenza non inferiore a quattro mesi, nonché la previsione delle conseguenze possibili in caso di consegna di farmaci e parafarmaci con termini di validità inferiori.

QUESITO n.24

Con riferimento CSA, Art. 2.1 e precisamente al punto 12 lett. b), pag. 17, in merito alla richiesta della Spett.le SA che l'Appaltatore è tenuto a fornire una "dichiarazione di conformità dei prodotti alla vigente legislazione", si segnala che solo il produttore può dichiarare la conformità dei prodotti alla vigente legislazione. Si chiede dunque di poter considerare tale prescrizione un refuso.

RISPOSTA n.24

Non risulta un refuso, l'OE è tenuto a fornire alla farmacia i documenti di cui Art. 2.1 punto 12.

QUESITO n.25

Si chiede se è corretta l'interpretazione secondo la quale nel caso un OE intenda partecipare alla procedura in forma singola possa caricare nella busta amministrativa il Modello 1 al campo obbligatorio denominato "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE* Amministrativo Vedi paragrafo 15.1 del Disciplinare di Gara - Modello 1" ed anche al campo obbligatorio denominato "DOCUMENTAZIONE A CORREDO * Amministrativo Vedi paragrafo 15.3.1 del Disciplinare di Gara. Inserire tutte le dichiarazioni Modello 1 e Modello 2 del concorrente in forma singola o associata."

RISPOSTA n.25

La prima affermazione risulta essere corretta. Sulla seconda si precisa che nel cassetto "altri documenti" può anche non essere caricato nulla.



QUESITO n.26

Si chiede conferma che in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti la cauzione provvisoria pari a € 300.000,00 possa essere ulteriormente ridotta del 50% in caso di possesso di Certificazione ISO 9001:2015 e quindi l'importo si possa intendere pari a euro 150.000,00.

RISPOSTA n.26

Si conferma quanto richiesto.
